



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

**Servizio Studi**



**BREVI NOTE SULLA NATURA GIURIDICA  
DEL CONVITTO REGIONALE PER AUDIOFONOLESÌ DI MARSALA**

**Documento 11 – 2021**

**XVII Legislatura – 27 aprile 2021**



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

## **Servizio Studi**

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## INTRODUZIONE.

Il Convitto Regionale Audiofonolesi di Marsala nasce nel 1966, a seguito di donazione privata, come Istituto Specialistico per Tracomatosi “Antonietta Genna”. Successivamente, la fondazione così costituita cambia lo scopo e diviene, per mezzo di DPR, Sezione di Marsala dell’Ente nazionale Sordomuti e Convitto per Sordi con annessa scuola elementare.

Nell’imponente quadro di riforme degli anni ’70, dovuto all’attuazione del sistema regionale ordinario, **le istituzioni scolastiche gestite dall’Ente nazionale sordomuti vengono statalizzate** (cfr. art. 1- *octies* della 21 ottobre 1978, n. 641) e, **con DPR 1148 del 31 ottobre 1981, viene data disciplina regolamentare alla gestione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione**, in via transitoria, dei convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche dell’Ente nazionale sordomuti, fino all’entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal medesimo Ministero.

In particolare, il Convitto per Sordomuti di Marsala viene ricompreso nel Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054 con conseguente applicazione **Regolamento per i Convitti nazionali, (Regio Decreto 1 settembre 1925, n. 2009)**. Quest’ultimo, come meglio si dirà innanzi, disciplina, tra l’altro, gli organi di gestione e di indirizzo dei Convitti e le relative funzioni.

Con specifico riferimento all’ordinamento della Regione siciliana, si rammenta che, in attuazione dello **Statuto Speciale** della Regione autonoma siciliana, è intervenuto il **D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione"**.

Com’è noto, infatti, gli artt. 14 e 17, St. Reg. Sic. conferiscono alla Regione, rispettivamente, potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria.

In particolare, la norma di attuazione citata trasferisce alla Regione le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole.

Più precisamente, l’art. 3, D.P.R. n. 246/1985 trasferisce alla Regione le funzioni **di vigilanza e tutela spettanti all’amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, che svolgono nella Regione attività nelle materie trasferite compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonché la nomina di commissari straordinari.**

L’art. 9, D.P.R. n. 246/1985, inoltre, prevede che tali funzioni siano esercitate dalla Regione avvalendosi “degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio il quale nello **svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l’obbligo di seguire le direttive dell’amministrazione regionale**”

Da ultimo, si ricorda che è del 1994 il **Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado** (D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297) il quale, all'art. 203, indica i fini dei Convitti nell'educazione e nello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti e definisce e determina la **personalità giuridica pubblica**, sotto la tutela dei Provveditorati agli Studi (successivamente abrogati e sostituiti da organi periferici del MIUR).

## **NATURA GIURIDICA E PROFILI DI CRITICITÀ**

Da quanto sopra, deriva la natura giuridica complessa del Convitto di Marsala.

Esso è infatti, al tempo stesso, articolazione del Ministero dell'Istruzione (più precisamente, un **istituto educativo per l'accoglienza e lo sviluppo dei giovani audiofonolesi**) ed ente strumentale della Regione sottoposto alla tutela e alla vigilanza dell'**Assessorato regionale per l'Istruzione ai sensi del D.P.R. n. 246/1985**.

A tal proposito, si rinvia da ultimo alla deliberazione della Giunta Regionale n. 434 del 22 ottobre 2020, ricognitiva degli enti e degli organismi strumentali ricompresi nel c.d. GAP (Gruppo Amministrazioni Pubbliche) tra cui compare anche il Convitto Audiofonolesi di Marsala.

Tale natura risulta confermata dal **Parere 64.2004.11 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana**, che si esprime favorevolmente circa il potere di controllo diretto della Regione sugli atti amministrativo-contabili dei convitti nazionali operanti in Sicilia (compreso il Convitto di Marsala), nell'ambito delle generali funzioni di vigilanza e tutela sugli istituti di educazione.

Nell'ambito delle competenze regionali in materia, con la L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, recante, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007, il legislatore ha modificato la denominazione del Convitto Nazionale per audiofonolesi di Marsala che, da quel momento, diventa **Convitto Regionale per audiofonolesi** (cfr. art 36, legge cit.). La medesima disposizione, peraltro, disciplina l'attività di controllo sulla regolarità della gestione e della contabilità del Convitto affidandola a un collegio di revisori.

Dalla natura (anche) regionale del Convitto discende anche la possibilità di finanziamento regionale delle attività da questo svolte sul territorio (cfr. art. 48 della legge di stabilità regionale per il 2021).

L'Assessorato per la Pubblica Istruzione, dal suo canto, nell'esercizio delle proprie attribuzioni ex artt. 14, 17 e 20 dello statuto, ha con regolarità esercitato il potere di controllo e vigilanza sull'Ente, da ultimo definendo la composizione del Consiglio di Amministrazione (con D.A. n. 2538/2016) e con la nomina di un commissario straordinario, il dott. Cesare Maddalena (con il D.A. n. 4948/2019).

Al riguardo, pare opportuno soffermarsi sulle eventuali criticità che possono verificarsi dalla prospettata natura "bicefala" del Convitto di Marsala: non sfugge, infatti, la presenza, da un lato, di profili schiettamente educativi facenti capo al MIUR e, dall'altro, di aspetti di verifica e riscontro propri della Regione.

La questione va risolta riferendosi al citato Regolamento per i Convitti nazionali, R.D. 2009/1925, tutt'ora vigente, che costituisce la fonte principale della disciplina organizzativa, gestionale e di indirizzo delle strutture educative ricomprese nel concetto di "Convitto".

In particolare, al Capo II del Titolo I, artt. 7-23, si rinvencono le disposizioni concernenti l'amministrazione con specifico riferimento alla composizione, alle funzioni e al funzionamento del CdA; mentre al Capo V, § 1 del Titolo II, artt. 82-88 sono disciplinati i poteri e le attribuzioni del Rettore.

Ne deriva una normativa articolata che vede, da un lato, il CdA quale organo con funzioni autorizzatorie, di vigilanza e controllo della spesa (cfr. art 14, Reg. Conv.); dall'altro, il Rettore che, oltre a presiedere il CdA stesso, "soprintende al buon andamento educativo, didattico ed amministrativo del suo Istituto" (art. 82, I co, Reg. Conv.) esercita poteri di gestione e di spesa nell'ambito delle determinazioni del CdA (art. 82, I co, Reg. Conv.).

Da quanto detto risulta, dunque, che i poteri di gestione e di conseguente ordinazione della spesa si radicano in capo al dirigente – rettore del Convitto il quale opera nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contratti pubblici e contabilità di stato. Tali poteri sono, tuttavia, controbilanciati da quelli autorizzatori, a monte, e di controllo e vigilanza, a valle, del CdA o di chi ne fa le veci.